

IL DIRITTO DEL FIGLIO A CONOSCERE LE PROPRIE
ORIGINI: ALLA RICERCA DELL'IDENTITÀ PERDUTA O MAI
ACQUISITA

*THE RIGHT OF THE CHILD TO KNOW HIS ORIGINS: IN
SEARCH OF HIS LOST OR NEVER ACQUIRED IDENTITY*

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 16 bis, junio 2022, ISSN: 2386-4567, pp. 3392-3423



Chiara INGENITO

ARTÍCULO RECIBIDO: 18 de enero de 2021

ARTÍCULO APROBADO: 22 de marzo de 2022

RESUMEN: L'identità della persona è un elemento essenziale e distintivo del suo patrimonio individuale e costituisce un vero e proprio diritto. Con questo contributo si ha l'opportunità di riflettere sul tema della tutela dell'identità del figlio, in particolare del figlio nato o da madre anonima e del figlio nato con inseminazione eterologa e sul problema dell'identità nell'ipotesi della donazione di gameti. Inoltre si analizzerà il problema del bilanciamento del diritto all'identità del minore con altri diritti o interessi rilevanti.

PALABRAS CLAVE: Identità; fecondazione eterologa; donazione di gameti; anonimato; madre; superiore interesse del minore; bilanciamento.

ABSTRACT: *The identity of the person is an essential and distinctive element of his individual heritage and constitutes a real right. With this paper there is an opportunity to reflect of the issue of protecting the identity of children, in particular of the child born or anonymous mother and the child born with insemination heterologous and the problem of the identity of the gamete donation. Also we analyze the problem of balancing the right of identity of the child with other relevant rights or interests.*

KEY WORDS: Identity; insemination heterologous; gamete donation; anonymous; mother; best interest of the child; balancing.

SUMARIO.- I. INTRODUZIONE.- II. IL DIRITTO DEL FIGLIO AD UNO STATUS FILIATIONIS E ALLA PROPRIA IDENTITÀ PERSONALE.- III. L'EVOLUZIONE NORMATIVA IN TEMA DI ORIGINI.- IV. LA RICERCA DELLE ORIGINI NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CEDU.- V. LE PIÙ RECENTI PRONUNCE SULLA TUTELA DELL'IDENTITÀ DEL FIGLIO NATO DA MADRE ANONIMA.- VI. ANONIMATO E FIGLIO NATO DA FECONDAZIONE ETEROLOGA: IL C.D. DIRITTO ALL'IDENTITÀ FILIALE.- VII. CONCLUSIONI.

I. INTRODUZIONE.

Il tema della tutela dell'identità della persona è sempre stato al centro delle riflessioni del Prof. Bianca.¹ Fin dai primi studi, egli ne ha evidenziato la rilevanza, sia rispetto all'individuo sia alla sua collocazione all'interno della famiglia. Le riflessioni sull'importanza dell'identità all'interno del contesto sociale in cui l'individuo vive e il suo diretto collegamento con la valorizzazione della dignità della persona, hanno costituito per il Professore la solida base da cui partire per mettere in luce la rilevanza dell'identità di ciascun individuo che fa parte della famiglia.

Ciò si iscrive nelle diverse letture che, nel tempo, sono state date del modello familiare, nella sua profonda evoluzione di fenomeno «che si determina secondo matrici umane e sociali largamente estranee al diritto»² ed all'interno dei molteplici modelli familiari in cui si sono identificate diverse tipologie di identità in cui la posizione del singolo individuo che è parte della famiglia si è distinta come rilevante per l'ordinamento e meritevole di tutela, in particolare quando riguarda un rapporto di filiazione³.

Se è vero che alla famiglia vengono riconosciuti i diritti fondamentali dell'uomo, è nell'evoluzione del fenomeno familiare in cui l'individuo si realizza che uno di questi diritti si afferma, ovvero quello alla tutela della propria identità personale⁴ come singolo e rispetto ai membri della famiglia.

1 Si rinvia in primo luogo a BIANCA, C.M.: *Diritto civile, I, la norma giuridica, i soggetti*, Giuffrè, Milano, 1984, pp. 137 e ss.

2 RESCIGNO, P.: *Persona e Comunità*, Il Mulino, Bologna 1966, p. 52.

3 Come messo in luce in dottrina, BIANCA, C.M.: *La famiglia*, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 313 e ss., nella disciplina della filiazione contenuta nel codice civile, quale "rapporto intercorrente tra la persona fisica e coloro che l'hanno concepita", viene valorizzata anche la tutela del momento di formazione di tale legame, tanto a livello naturale, quanto giuridico e quindi, oggi, rispetto a tutte le diverse forme di filiazione che conosciamo oltre a quella naturale, quella adottiva e quella che deriva da fecondazione eterologa e da surrogazione di maternità.

4 Bianca ritiene che vada annoverato tra i diritti fondamentali dell'uomo poiché soddisfa un bisogno essenziale della persona. BIANCA, C.M., *la famiglia*, cit.

• Chiara Ingenito

Avvocato e Dottore di ricerca, Università La Sapienza. E-mail: chiara.ingenito@uniroma1.it.

L'identità si configura allora come principale elemento essenziale e distintivo del patrimonio individuale e costituisce, tanto un vero e proprio diritto,⁵ che si è consacrato a livello normativo e giurisprudenziale, quanto un interesse della persona ad essere identificata⁶ e riconosciuta nella sua realtà individuale⁷.

Il diritto civile⁸ fu il primo ad interessarsi al tema dell'identità, quale insieme degli elementi identificativi di un soggetto oggettivamente rilevabili dalla collettività.

Tale connotazione sembra aderente anche ad un inquadramento pubblicistico, secondo cui l'obiettivo perseguito è quello di identificare il soggetto nei rapporti con i terzi, nel suo agire sociale, nelle relazioni sociali e nei rapporti con lo Stato. Infatti, l'interesse protetto è, non solo quello del soggetto titolare del diritto, ma anche quello dei terzi e della società alla certa identificazione dei consociati. Si tratta, quindi, non soltanto di un interesse di natura privatistica, ma anche di natura pubblicistica⁹.

In giurisprudenza, già dagli anni '70¹⁰, veniva teorizzato un diritto all'identità personale, riconducibile all'art. 2 Cost.¹¹ e ritenuto giuridicamente meritevole di tutela.

5 Per una prima bibliografia di riferimento: BAVETTA, G.: "Identità (diritto alla)", Enc. del dir., vol. XIX, Giuffrè, Milano, 1970; MODUGNO, F.: I "nuovi diritti" nella giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, Torino, 1995; PACE, A.: "Il c.d. diritto alla identità personale gli art. 2 e 21 della Costituzione", (a cura di ALPA, G., BESSONE, M., BONESCHI, L.): *Il diritto alla identità personale*, Cedam, Padova, 1981, pp. 36 ss.; FINOCCHIARO, G.: "Identità personale (diritto alla)", Digesto, discipl. Privatistiche, Sez. civ., Agg., Giappichelli, Torino, 2010; FINOCCHIARO, G.: "Diritto all'anonimato. Anonimato, nome, identità personale", *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, (diretto da GALGANO, F.), Cedam, Padova, 2008.

6 Sul profilo dell'identità quale strumento identificativo, si rinvia a ZENO ZENCOVICH, V.: "Identità personale", Dig. Disc. Priv., IX, Giappichelli, Torino, 1993, p. 294 e poi PINO, G., L'identità personale, Trattato di biodiritto, Giappichelli, Torino, 2010, p. 306 il quale afferma che «l'identità personale è il risultato, continuamente rivedibile, di un processo: un processo di identificazione».

7 Sulla natura multiforme di tale diritto, si rinvia a MATUCCI, G.: "La dissoluzione del paradigma della verità della filiazione innanzi all'interesse concreto del minore" (Nota a sent. Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272), Forum di Quaderni Costituzionali, 15 febbraio 2018, p. 11 e ss., la quale afferma che «Quando ci si riferisce al diritto all'identità personale, si allude, anzitutto, a due situazioni giuridiche distinte ma complementari: il diritto dell'interessato a costruire da sé e per sé la propria identità in modo sereno ed equilibrato (che è, poi, il diritto all'identità nella sua dimensione individuale); il diritto d'essere rispettati per ciò che si è nella propria comunità di appartenenza, ossia il diritto d'essere accolti nella propria interezza, per quelli che sono il proprio modo di essere, di pensare e la propria storia personale».

8 FALCO, G.: "Identità personale", Nuovo Digesto Italiano, VI, Giappichelli, Torino, 1938; BIGLIAZZI GERI, L.: *Impressioni sull'identità personale*, Utet, Milano, 1985; BONESCHI, L.: "Persona, diritti della persona, politica dei diritti della persona", *Il diritto all'identità personale. Un seminario promosso dal centro di Iniziativa Giuridica Piero Calamandrei e dal Centro Studi e Documentazione Giuridica*, (a cura di ALPA, G., BESSONE, M., BONESCHI, L.), Cedam, Padova, 1981; DE CUPIS, A.: "La verità nel diritto", *Foro Italiano*, 1952, IV, p. 223.

9 FINOCCHIARO, G.: op.cit., p. 724.

10 In merito alla giurisprudenza in tema di identità, si rinvia alla metà degli anni '70 del secolo e precisamente a Pret. Roma 6/05/1974, che ha trovato il suo primo vero riconoscimento operato dalla Suprema Corte circa dieci anni dopo, con una sentenza nota come il "caso Veronesi": Cass. 22/06/1985, n. 3769 e poi ancora Cass. civ. sez. I, 7.2.1996, n. 978.

11 Nello specifico, l'ancoraggio costituzionale del diritto all'identità personale è rinvenibile nell'art. 2 Cost., nella sua più ampia dimensione che va inteso come una fattispecie aperta che non si limitava soltanto a riepilogare i diritti fondamentali espressamente menzionati nel testo costituzionale, ma tutela il libero ed integrale svolgimento della persona umana, idonea di conseguenza ad includere ed assicurare tutela a nuovi interessi emergenti ed essenziali della persona. BARBERA, A.: "Nuovi diritti: attenzione

Con la sentenza n. 3769 del 1985, la Cassazione aveva infatti precisato che «Ciascun soggetto ha interesse, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale e particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con l'applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva; ha, cioè, interesse a non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico professionale ecc. quale si era estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale». La novità di tale decisione risiede nel superamento dell'identificazione di tale diritto con la tutela del nome e dell'immagine, configurando l'identità come autonomo diritto della personalità, direttamente garantito dalla Costituzione.

In merito alla giurisprudenza della Corte costituzionale, quest'ultima si è soffermata sull'identità con alcune pronunce risalenti (nn. 13/1994 e 297/1996), prima in tema di cognome¹², quale segno distintivo irrinunciabile dell'identità, per poi consacrarne una piena dignità costituzionale¹³ affermando che «è certamente vero che tra i diritti che formano il patrimonio irrettrabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale. Si tratta del diritto ad essere sè stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo. L'identità personale costituisce quindi un bene per sè medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata»¹⁴.

A livello normativo, è il codice in materia di dati personali il primo a menzionare l'identità personale, precisamente all'art. 2 del Dlgs. n. 196 del 2003¹⁵.

ai confini", (a cura di CALIFANO, L.), *Corte costituzionale e diritti fondamentali*, Utet, Torino, 2004 ed anche BARBERA, A.: "Art. 2", (a cura di BRANCA, G.), *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali, art. 1-12*, Il Mulino, Bologna, 1975, pp. 50 ss.

- 12 Sul tema del rapporto tra identità e cognome, si rimanda a al profilo dell'automatica acquisizione del cognome paterno, Cass., sez. I, ord. 26 febbraio-17 luglio 2004, n. 13298, La Corte costituzionale, con le decisioni nn. 176/1988, 576/1988 e 145/2007, ed infine con la sentenza n. 61 del 2006, fino alla n. 286/2016 e, in ultimo all'ordinanza n. 18/2021, aveva già approfondito le problematiche legate all'attribuzione automatica del cognome paterno al figlio. Sul punto, sia consentito rinviare a INGENITO, C.: "L'epilogo dell'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio (Nota a Corte costituzionale n. 286/2016)", *Osservatorio Aic*, 2/2017, Fra i primi commenti si veda anche: Malfatti, E.: "Illegittimità dell'automatismo, nell'attribuzione del cognome paterno: la "cornice" (giurisprudenziale europea) non fa il quadro", *forum di quaderni costituzionali*, 2021, p. 17 e ss.
- 13 Pizzorusso, A.: "I profili costituzionali di un nuovo diritto della persona", (a cura di ALPA, G. Bessone, M. Boneschi, L.), *Il diritto alla identità personale*, Cedam, Padova, 1981.
- 14 Corte Costituzionale n. 13/1994, 5.1 Cons. in diritto.
- 15 Palmeri, A. Pardolesi, R.: "Protezione dei dati personali e diritto di cronaca: verso un nuovo ordine?" *Foro Italiano*, 1, 2000, pp. 664-675.

Il codice civile, solo successivamente, nel 2012, ha introdotto tale diritto all'art. 262 c.c. comma 2 bis,¹⁶ rispetto alla scelta del figlio di poter aggiungere, anteporre o sostituire il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto, o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento avvenuto da entrambi, con quello attribuitogli dall'Ufficiale dello Stato civile, se divenuto segno autonomo e distintivo nella comunità sociale.

Nell'ambito della dottrina, l'esigenza di tutelare un diritto all'identità o meglio all'identificazione dell'individuo, sorge, già nel 1905, con l'opera di Nicola Stolfi dedicata ai i segni di distinzione personali¹⁷, quali il cognome, il prenome, il soprannome, ect. Solo successivamente si fa chiara, l'esigenza di tutela «non solo dei singoli segni distintivi della persona, bensì anche di un più ampio diritto con una sua fattispecie autonoma direttamente connessa alla tutela della persona»¹⁸.

La tutela dell'identità trova una delle sue principali esplicitazioni, paradossalmente, in una ipotesi in cui, in realtà essa incontra difficoltà proprio nella formazione del suo nucleo primigenio, ovvero sia quello che si fonda sul rapporto primario tra chi da origine e chi prende origine.

Come evidenziato da una parte della dottrina¹⁹, essa è prima di tutto un concetto soggettivo, funzionale alla formazione dell'identità psico-fisica dell'individuo e prescinde anche dal momento relazionale per concentrarsi, invece, sulla formazione di sé e della propria storia. Se guardiamo a questa accezione rispetto all'identità del figlio, essa consiste nel diritto ad una fedele rappresentazione di sé all'esterno e, al contempo, rispetto ad una dimensione più propriamente interna, essa implica il diritto a ricercare le proprie origini biologiche e familiari.

Prima di concentrare l'attenzione sulla tutela dell'identità del figlio rispetto alla conoscenza delle origini, e quindi sulla creazione della sua identità attraverso la storia della propria famiglia biologica e i problemi che si possono porre rispetto alla famiglia adottiva, risulta opportuno premettere un generale inquadramento del diritto del figlio ad un proprio status di figlio all'interno del quale non può non

16 Legge sulla filiazione n. 219/2012 Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. Si rinvia per tutti a BIANCA, C.M.: "Diritto civile, 2.1, La famiglia", quinta edizione 2014, p. 329 e ss.

17 STOLFI, N.: *I segni di distinzione personale: cognome, prenome, soprannome, pseudonimo, titoli nobiliari e altri distintivi araldici*, Editore S. Romano, 1905.

18 RAFFIOTTA, C.E.: "Appunti in materia di diritto all'identità personale", 26 gennaio 2010, 3, *forum di Quaderni Costituzionali*, 10 febbraio 2012, che richiama a sua volta DE CUPIS, A.: *Il diritto all'identità personale*, Giuffrè, Milano, 1949.

19 DE SANTIS, V.: "Diritto a conoscere le proprie origini come aspetto della relazione materna. Adozione, PMA eterologa e cognome materno", *Nomos*, 1/2018, 4 e ss., ma anche si veda CARLOTTO, I.: "I nuovi diritti e l'identità biologica", *Diritto e società*, 2014, p. 579; PINO, G.: "L'identità personale", (a cura di RODOTÀ S. TALLACCHINI M.), *Ambito e fonti del biodiritto*, Milano, Giuffrè, p. 307; VIVIANI, A., "L'identità personale nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo", *Esi*, Napoli, 2013, pp. 17-18.

distinguersi la definizione della propria identità, prima di tutto biologica ed insieme necessariamente giudica.

II. IL DIRITTO DEL FIGLIO AD UNO STATUS FILIATIONIS E ALLA PROPRIA IDENTITÀ PERSONALE.

Negli ultimi anni, sia al livello normativo, sia nelle elaborazioni di dottrina e giurisprudenza, estrema attenzione è stata data al rafforzamento del diritto del figlio alla propria identità personale²⁰, nell'ambito dell'evoluzione della famiglia²¹, quale espressione di dignità ed individualità della persona²² e, in particolare ai nostri fini, del figlio.

Già con la riforma del diritto di famiglia del 1975, tale diritto è stato consolidato, in tema di accertamento della filiazione naturale, quale «diritto allo stato di figlio»,²³ al godimento della titolarità sostanziale del rapporto di filiazione²⁴ in cui l'accertamento di tale rapporto assumeva uno specifico peso e generava, in capo al genitore, una responsabilità²⁵ per il solo fatto della procreazione²⁶.

- 20 Secondo la dottrina, Bianca, lo stato di figlio è «una posizione giuridica fondamentale di diritto familiare», da cui si parte per costruirne l'identità. BIANCA, C.M.: op.cit., p. 326. Si rinvia anche a PATERNITI, F.: *Figli e ordinamento costituzionale*, Esi, Napoli, 2019 pp. 120 e ss e FRONTONI, E.: *Genitori e figli tra giudici e legislatore, una prospettiva relazionale*, Esi, Napoli, 2020, pp. 30 e ss.
- 21 Nell'attuale evoluzione del concetto di famiglia, oggi, vi sono diverse dimensioni di filiazione, nelle quali lo status dei figli assume tinte diverse: la filiazione fondata sull'affettività, la filiazione biologica, sociale, basata sulla volontà individuale, legata al passare del tempo. STANZIONE, G.: "Il diritto alla genitorialità e alle relazioni familiari", *www.comparazionedirittocivile.it*, maggio 2013 e HERNANDEZ DIAZAMBRONA, M.D., "Notas sobre el derecho del niño y la verdad biológica", *Revista de derecho privado*, 7-8/2005, 19.
- 22 NATOLI, P.: "Sul diritto all'identità personale. Riflessioni introduttive", *Riv. inf.*, 1985, 56; BIGLIAZZI GERI, L.: "Impressioni sull'identità personale", *Riv. inf.*, 1985, 568; ZATTI, P.: "Dimensioni ed aspetti dell'identità nel diritto privato attuale, L'identità nell'orizzonte del diritto privato", Seminario di studi, Padova, 21 aprile 2006, supplemento di *La nuova giurisprudenza civile commentata*, fascicolo n. 4/2007, p. 1.
- 23 Secondo una parte della dottrina, Nicolussi, «il diritto allo stato sul piano costituzionale trova diretto fondamento negli artt. 2 e 3 Cost., e negli artt. 29 e 30 Cost., sotto il profilo della tutela della propria posizione nella famiglia naturale». NICOLUSSI, A.: "Fecondazione eterologa e diritto di conoscere le proprie origini. Per un'analisi giuridica di una possibilità tecnica", *Rivista AIC*, 1/2012, 11. Ed anche VALLINO, S.: "Diritto del figlio naturale alla dichiarazione giudiziale del proprio status e parametri di cui agli artt. 2, 3, 24, 30 e 111 Cost." *Dir. Fam pers.* 1/2007, p. 10.
- 24 Secondo una parte della dottrina, quando l'identità si realizza in modo artificiale, essa può essere definita quale «diritto esistenziale, indisponibile e potestativo del figlio, quello che lo legittima a conoscere le proprie origini biologiche, quale momento formativo della sua personalità e dignità umana» CHIAPPETTA, G.: "Favor veritatis ed attribuzione dello status filiationis", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 4ter/2016, p. 168 ed anche ANDREOLA, E.: "Il principio di verità nella filiazione", in *Fam. e Dir.*, 1/2015, p. 89.
- 25 Della filiazione quale legame volontario, «come esercizio di responsabilità e come volontà di quotidiana creazione di un rapporto», parlava già RODOTÀ S., Intervento, *La riforma del diritto di famiglia*, Atti Convegno Venezia 30 aprile – 1 maggio 1967, Padova 1967, p. 94 ed anche NAVARRETTA, E., PALMERINI, E., "Famiglia e diritto-voce", Roma, Treccani, 2009.
- 26 Prima della riforma del 1975 vigeva, a contrario, un sistema di esonerazione di responsabilità dalla procreazione, in contrasto con l'art. 30 della Costituzione in quanto, l'anonimato del padre biologico a difesa della famiglia c.d. legittima, era la regola. Per una trattazione completa, si rinvia a CHIAPPETTA, G.: cit., p. 154-146. Dopo la riforma, invece, il principio generale di responsabilità dei genitori per il fatto della procreazione, in linea con l'art. 30 Cost., vide anche numerose attuazioni normative, come ad es. l'art. 279 c.c.

In tal modo, lo status filiationis, veniva inteso quale strumento di tutela dell'interesse all'identità personale, perchè alla persona veniva riconosciuto il diritto ad essere considerato figlio di coloro che lo hanno procreato, unendo al dato biologico l'esercizio della responsabilità genitoriale (con i doveri naturali di cui essa è espressione) e la rappresentazione sociale dell'identità di figlio, non oggetto della volontà di un altro, ma soggetto di un rapporto.

A livello normativo, nell'ambito della riforma della filiazione (l. 10 dicembre 2012 n. 219), il nuovo art. 276 c.c. è indice di tale tendenza, poiché in esso viene disposto che la domanda per la dichiarazione di paternità o maternità naturale, oltre ad essere proposta nei confronti del presunto genitore o dei suoi eredi può, in caso di loro mancanza, essere avanzata anche da un curatore speciale nominato dal giudice, possibilità prima non contemplata. La ratio sembra quella di ampliare proprio il diritto del figlio ad una genitorialità, che costituisce esplicazione del suo interesse alle origini, connotato proprio del diritto all'identità. Allo stesso modo, l'art. 263 c.c., come modificato dalla D.lgs. 154/2013, in tema di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, riconosce alla posizione del figlio naturale maggior stabilità²⁷ in modo funzionale al consolidarsi della sua identità²⁸.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 120 del 2001, aveva qualificato l'esistenza di un diritto allo status filiationis, quale elemento costitutivo dell'identità personale, tutelato dagli artt. 7 e 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo e dall'art. 2 della Costituzione.

Se è vero che alla nozione di identità si collega quella di personalità del minore che «si è venuta solidificando»²⁹, l'identità³⁰ va identificata, tanto in una accezione naturale, ovvero biologica, frutto della natura, quanto in un'accezione giuridica³¹.

27 SASSI, A.: "Azioni di stato" (a cura di SASSI, A.; SCAGLIONE, F. STEFANELLI, S.), *Le persone e la famiglia 4, La filiazione e i minori, Trattato di diritto civile diretto da Rodolfo Sacco*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 266.

28 Diffusamente, BIANCA, C.M.: cit., p. 337 ed anche D'Aloia e Romano, che mettono in luce il peso dell'accertamento della filiazione veridica rispetto all'art. 2 Cost. e alla clausola del pieno sviluppo della persona umana. D'ALOIA, A. ROMANO, A.: "I figli e la responsabilità genitoriale nella Costituzione", (a cura di BASINI G.F.; BONILINI G. CENDON P. CONFORTINI F.), *Codice commentato dei minori e dei soggetti deboli*, Torino, 2011, p. 26.

29 Infatti la dottrina sul punto afferma che «il diritto all'identità personale mira a garantire la fedele e completa rappresentazione della personalità individuale del soggetto nell'ambito della comunità, generale e particolare, in cui tale personalità individuale è venuta svolgendosi, estrinsecandosi e solidificandosi. Si tratta di un interesse essenziale, fondamentale e qualificante della persona e la finalità dell'art. 2 Cost. è proprio quella di tutelare la persona umana integralmente in tutti i suoi modi di essere essenziali». RAFFIOTTA, cit., 8.

30 TRUCCO, L.: *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Giappichelli, Torino, 2004.

31 Secondo la Corte di Strasburgo, infatti, la tutela dell'identità deve essere rinvenuta a monte nella tutela del legame familiare concretamente instaurato, sebbene non conforme alla verità biologica o genetica. CHIAPPETTA, G.: "Status personae e familiae nella giurisprudenza delle corti sovranazionali", *Famiglie e minori*, Esi, Napoli, 2011, pp. 25 e ss.; PERLINGIERI, P.: *Leale collaborazione tra Corte costituzionale e Corti europee*, Napoli, 2008. Stanzione, afferma che l'identità del figlio si fonda anche su una filiazione c.d. vissuta, basata sul rapporto affettivo, fondamento di riconoscimento del legame tra genitori e figli sul piano del diritto.

Ed è rispetto alla ricerca della propria origine biologica che si afferma una nuova idea di status filiationis³². Tale status si collega direttamente e logicamente con il diritto all'identità personale, che si impone come preminente in tutti i contesti in cui diventi urgente la salvaguardia del patrimonio personale del soggetto.

In relazione a questa accezione, è possibile valorizzarne la protezione, in particolare, rispetto al momento genetico di formazione di quel dato patrimonio che permette di intendere come unico un certo soggetto³³.

Il diritto dell'adottato di conoscere la sua condizione di figlio adottivo e di accedere alle informazioni relative alla sua origine biologica e familiare si colloca in questo passaggio dall'esterno all'interno dell'identità o, più precisamente, nel passaggio dalla verità sociale del soggetto alla sua verità più intima, in un processo di rielaborazione e risistemazione di tutte le componenti del sé e delle sue manifestazioni³⁴. Affianco si pone l'esigenza di tutela del diritto all'identità filiale³⁵, cui un esempio chiaro è proprio la richiesta di conoscere l'identità del donatore di gameti nella fecondazione eterologa.

III. L'EVOLUZIONE NORMATIVA IN TEMA DI ORIGINI.

Il diritto fondamentale dell'identità personale, declinato nel diritto individuale di conoscere le proprie origini³⁶ è stato oggetto di una profonda rivoluzione, sia al livello normativo, sia giurisprudenziale, declinandosi, in particolare, nella tutela del diritto del figlio a conoscere l'identità della madre anonima.

L'evoluzione normativa in tema di origini è stata piuttosto articolata.

L'art. 28 della legge n. 184 del 1983 (l. adozione), non ammetteva la possibilità, per il figlio, di conoscere l'identità dei genitori naturali poiché, se il minore era stato adottato, il suo status era quello di figlio adottivo.

STANZIONE, cit., in linea con l'interpretazione dell'art. 8 data dalla Cedu secondo cui, nella nozione di vita familiare, rientra anche il rapporto valido ed affettivo tra genitori e figli.

- 32 La letteratura psicologica internazionale ha elaborato tre diversi modelli per descrivere le motivazioni che spingono alla ricerca delle origini familiari e genetiche. CECCARELLI E SERRA: "L'adulto curioso di sé: l'esigenza di sapere di fronte alla legge. Esperienze nel Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna", *Minorigiustizia*, n. 1/2003, p. 265.
- 33 In tal senso l'aspirazione dell'adottato di ricercare la storia prima dell'adozione, e che è la storia sua e della sua prima famiglia o di qualunque altra persona abbia svolto un ruolo nella sua crescita, è strumentale proprio alla costruzione della sua identità, come diritto alla realizzazione del proprio essere.
- 34 Cass. 10 marzo 2004, n. 4878, in Fam. e dir., n. 5/2004, 504, ove viene espressamente ricondotta l'aspirazione dell'adottato alla conoscenza delle origini e dei dati sui suoi genitori biologici al diritto all'identità personale, «nella sua integrale dimensione psico-fisica, costituita anche dal patrimonio genetico».
- 35 BIANCA, C.M.: *La riforma della filiazione*, Cedam, Padova, 2015, p. 18 e ss.
- 36 LISELLA, G.: "Volontà della madre biologica di non essere nominata nella dichiarazione di nascita e diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini", *Diritto di famiglia e delle persone*, 2014, I, p. 30.

La ratio di tale previsione era quella di scongiurare il pericolo che si potesse realizzare una sorta di doppia genitorialità, ovverosia della concomitanza per il minore di percepire la propria identità di figlio, sia di chi gli avesse dato quella solo biologica, sia di chi gli avesse fornito quella adottiva. Tuttavia, ai sensi del comma 2, era possibile che vi fosse un'espressa autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria a seguito della quale l'Ufficiale dello Stato civile o l'Ufficiale di anagrafe potesse dare le notizie circa l'identità dei genitori biologici. Si trattava delle ipotesi in cui la conoscenza dell'identità dei genitori fosse necessaria per la tutela di diritti di rango costituzionale, come ad esempio la salute³⁷.

Tuttavia, con la legge n. 149 del 2001³⁸, l'interesse della persona a conoscere le proprie origini, in particolare rispetto all'identità dei propri genitori di sangue ha trovato una tutela specifica e ciò soprattutto sulla spinta del diritto convenzionale di rango internazionale ed europeo.

Quindi, mentre prima nel nostro ordinamento era negato il diritto della persona abbandonata alla nascita di conoscere le proprie origini, oggi, ai sensi dell'art. 28 comma 5, all'età di 25 anni l'adottato può conoscere il nome dei propri genitori³⁹. Prima dei 25 anni il figlio può accedere alle informazioni sui propri genitori, solo se sussistano gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. In particolare, va segnalata l'ipotesi in cui se l'adottato sia maggiorenne o i genitori adottivi siano deceduti o irreperibili, non serve alcuna autorizzazione, ai sensi dell'art. 24 comma 8, poiché si ritiene che in tale ipotesi non vi sia un reale interesse alla tutela della famiglia adottiva né che si possa realizzare un conflitto di lealtà con la famiglia adottiva causato dalla conoscenza della famiglia di origine.

L'evoluzione normativa ha così sancito il superamento della totale morte simbolica dei primi genitori⁴⁰ che, in precedenza, era reputata un indispensabile

37 Tribunale per i minorenni di Napoli, 24 luglio 1998.

38 Si rinvia per gli approfondimenti a RESTIVO, C.: "L'art. 28 L. ad. tra nuovo modello di adozione e diritto all'identità personale", *Famiglia*, 2002, I, p. 691 ss; FINOCCHIARO, A. e FINOCCHIARO, M.: "Adozione e affidamento dei minori. Commento alla nuova disciplina (l. 28 marzo 2001, n. 149 e d.l. 24 aprile 2001, n. 150)", Giuffrè, Milano 2001; DOGLIOTTI, M.: "Commento alla l. 28 marzo 2001, n. 149", *Fam. e dir.*, 2001, p. 247 ss.; BIANCA, C.M.: "La revisione normativa dell'adozione", *Famiglia*, 2001, p. 525. CATTANEO, G.: "voce Adozione", *Dig. disc. priv. -sez. civ.*, I, Utet, Torino 1987, p. 94 ss.; MARELLA, M.R.: "voce Adozione", *Dig. disc. priv. -sez. civ.*, Agg., Utet, Torino 2000, pp. 18-22; MOROZZO DELLA ROCCA, P.: "Adozione «plena, minus plena» e tutela delle radici del minore", *Riv. crit. Dir. priv.*, 1996, p. 683 ss.

39 La ratio di tale previsione sembra affondare le proprie radici nell'idea per cui "... l'identità, ancor prima di essere oggetto di rappresentazione altrui, rileva quale risultato del processo di costruzione del proprio io, processo che ha nella conoscenza della propria storia personale un elemento fondante: in quest'ottica, risulta evidente che l'aspirazione dell'adottato di ricercare le proprie origini è strumentale alla costruzione dell'identità, la quale, solo in un momento successivo, almeno su un piano logico, è destinata ad essere tutelata nella sua proiezione esterna" RESTIVO, C.: cit. p. 691 ss.

40 Ammettere la possibilità di conservazione della relazione con i genitori di origine avrebbe significato fare riferimento ad una «doppia genitorialità» e quindi trasmettere l'idea che «l'adozione è bensì l'accettazione e l'accoglienza dell'adottato "proprio come un figlio", ma che, tuttavia, resta sempre sullo sfondo una famiglia di riserva, quella di origine, appunto, cui si penserebbe di fare ricorso in caso di difficoltà» e ciò con effetti concreti ritenuti disastrosi su tutti i protagonisti della vicenda, sintetizzabili nella possibilità di

presupposto per assicurare la definitiva equiparazione tra status di figlio legittimo per adozione e status di figlio legittimo a titolo originario, così da consentire una vera e propria seconda nascita dell'adottato nella famiglia nuova, tale da sostituire e ad estinguere, ex lege, quella ritenuta incapace di farsi interprete ed esecutrice dell'interesse del minore⁴¹.

Il vero limite della normativa in tema di origini è contenuto all'art. 28 comma 7 in cui viene tutelato l'anonimato materno con la prescrizione che, se la madre dichiara alla nascita di non voler essere nominata, l'accesso alle informazioni sulla sua identità non è consentito ai sensi dell'art. 30 comma 1 del DPR 3 novembre 2000 n. 396⁴². Ciò è indice di una tutela rafforzata, della posizione della madre biologica in ragione della c.d. responsabilità della procreazione e si pone come spartiacque tra diritto e divieto di conoscenza. Ammettere la garanzia prenatale dell'anonimato della partoriente significava, almeno in un primo tempo, presupporre la non automatica costituzione del rapporto di filiazione materna, e quindi escludere la formazione del titolo di stato, ovvero dell'atto di nascita da parte dell'ufficiale dello stato civile⁴³. Tuttavia, come vedremo, la giurisprudenza, attraverso alcune pronunce rilevanti a livello interno ed europeo, ha cercato di ammorbidire la garanzia prenatale dell'anonimato in funzione della tutela del figlio.

IV. LA RICERCA DELLE ORIGINI NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CEDU.

L'art. 28, è stato oggetto di alcuni interventi della Corte Costituzionale e di alcune rilevanti pronunce della Corte Europea dei diritti dell'Uomo.

Prendendo le mosse dagli arresti di quest'ultima Corte, dobbiamo ricordare che essa si è pronunciata riconoscendo la violazione dell'art. 8 CEDU con riferimento alla lesione del diritto della persona a conoscere le proprie origini. La Corte ha individuato il fondamento di tale diritto nella garanzia della protezione della vita familiare ai sensi dell'art. 8 della Convenzione, affermando che, mediante

conflitto derivante dal carattere non consensuale dell' adozione. Cfr. Trib. min. Torino 5 febbraio 1997, *Dir. Fam. Pers.*, 1998, 149.

- 41 FINOCCHIARO, A. FINOCCHIARO, M.: "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori. (Commento teorico-pratico alla legge 4 maggio 1983, n. 184)", Giuffrè, Milano, 1983 pp. 313-317; TRABUCCHI, A.: "Adozione I) In generale", *Enciclopedia giuridica*, Roma, Treccani, 1988, pp. 1-6; SCOGNAMIGLIO, C.: "Sul diritto dell'adottato ad ignorare l'identità dei propri genitori naturali", nota a Pretura Bari 30 dicembre 1986, *Giur. it.*, 1988, p. 105; DOGLIOTTI, M.: "Genitorialità biologica, genitorialità sociale, segreto sulle origini dell'adottato", *Fam. e dir.*, n. 4/1999, 406.
- 42 Per un commento CASIRAGHI, G.: "Codice della Privacy, Commento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 aggiornato con le più recenti modifiche legislative", Giuffrè, Milano, I, 2004, p. 1309 ss.; BIANCA, C.M.: "La protezione dei dati personali. Commentario al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy)" (a cura di BIANCA, C.M. e BUSNELLI, F.D.) II, Cedam, Padova 2007, sub art. 93, p. 1392.
- 43 Per un approfondimento sul tema RENDA, A.: "L'accertamento della maternità: anonimato materno e responsabilità per la procreazione", *Fam. e dir.*, n. 5/2004, p. 510. LONG, J.: "La Corte Europea dei diritti dell'uomo, il parto anonimo e l'accesso alle informazioni sulle proprie origini: il caso Odievre c. Francia", *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, II, pp. 293, 283-284 e 299-300.

tale articolo, viene tutelato «un diritto all'identità e allo sviluppo personale e ad allacciare e approfondire relazioni con i propri simili e il mondo esterno» (Corte Eur. Dir. Uomo, 7 febbraio 2002, Mikulic c. Croazia); ed ancora che allo sviluppo della persona umana «contribuiscono la scoperta dei dettagli relativi alla propria identità di essere umano e l'interesse vitale, tutelato dalla Convenzione, a ottenere delle informazioni necessarie alla scoperta della verità riguardante un aspetto importante dell'identità personale, ad esempio l'identità dei propri genitori» (Corte Eur. Dir. Uomo, 7 febbraio 2002, Mikulic c. Croazia). La Corte europea in una pronuncia risalente – la sentenza Odievre c. France⁴⁴ – aveva già affermato che l'accesso alle informazioni sulle origini rientra nella nozione di vita privata e non in quella di vita familiare, dal momento che tale accesso non mette in discussione la relazione tra persona adottata e genitori adottivi. Ciò, secondo una parte della dottrina, si spiega laddove «conoscere l'identità del genitore biologico rappresenta un modo per scoprire le circostanze in cui un soggetto è nato ed è stato abbandonato, elementi che fanno parte della vita privata e dell'identità personale di un individuo. La nozione di vita privata risulta così avere una portata molto ampia, perché abbraccia tutte quelle sfere nelle quali l'individuo può liberamente perseguire il proprio sviluppo e la realizzazione della propria personalità»⁴⁵.

Successivamente, con la sentenza Corte Eur. Dir. Uomo, 25 settembre 2012, Godelli c. Italia⁴⁶, la Corte ha espresso il principio per cui, la conoscenza delle proprie origini, costituisce un interesse fondamentale della persona umana⁴⁷, riconducibile al diritto all'identità personale, fondato su un bisogno di conoscenza vero e proprio che, la Corte costituzionale, con sentenza n. 278 del 2013 (punto 4 Cons. in diritto) ha definito quale aspetto della personalità che può «condizionare l'intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale», intervenendo in modo incisivo sulla delicata questione del bilanciamento tra i due diritti⁴⁸. Sul punto infatti la sentenza chiarisce esplicitamente che «l'espressione

44 Corte eur. dir. uomo, sent. Odievre c. Francia, 13.02.2003, ric. n. 42326/98, p.to 45, in www.echr.coe.int.

45 BUTTURINI, D.: "La pretesa a conoscere le proprie origini come espressione del diritto al rispetto della vita privata", *Forum di quaderni costituzionali*, 24 ottobre 2012. La ricerca delle origini, afferisce sia alla tutela della vita e della salute della madre, sia del figlio e ciò a livello sia fisico sia soprattutto psichico.

46 VIGATO, E.: "Godelli c. Italia: il diritto a conoscere le proprie origini", *Quad. cost.*, 2012, p. 908 ss.; CURRÒ, G.: "Diritto della madre all'anonimato e diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini. Verso nuove forme di contemperamento", *Fam. Dir.*, 2013, 6, p. 537 ss. ed anche STANZIONE, M.G.: *Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini*, Giappichelli, 2015. Si rinvia anche a PITEA, C.: "Sub art. 8, BARTOLE, S. DE SENA, P. ZAGREBELSKY, V.: Comm. breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo", Cedam, Padova, 2012, p. 299.

47 Secondo la dottrina «il diritto di conoscere le proprie origini è un diritto soggettivo che in generale spetta alla persona in quanto tale e pertanto, sebbene possano essere previste delle modalità particolari di esercizio di esso nel corso della minore età in funzione dell'interesse dello stesso minore, non può essere conculcato per sempre anche nell'età adulta. Esso infatti come diritto della persona trova fondamento nell'art. 2 Cost., alla luce del carattere inviolabile del diritto all'identità personale e anche nell'art. 3 Cost. in funzione del diritto al libero sviluppo della persona che non potrebbe non risultare "ostacolato" (non già solo di fatto, ma per legge) da un eventuale divieto di conoscere le proprie origini». NICOLUSSI, A.: cit., p. 8.

48 Va ricordato che la Corte Costituzionale si era già pronunciata sul tema con la sentenza n. 425 del 2005, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 comma 7 della legge n. 184 del 1983, con riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., «nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare

- ogni persona – dell'articolo 8 della Convenzione si applica al figlio come alla madre. Da una parte vi è il diritto del figlio a conoscere le proprie origini che trova fondamento nella nozione di vita privata. L'interesse vitale del minore nel suo sviluppo è altresì ampiamente riconosciuto nell'economia generale della Convenzione. Dall'altra, non si può negare l'interesse di una donna a conservare l'anonimato per tutelare la propria salute partorendo in condizioni sanitarie adeguate». La Corte afferma altresì, in modo ancora più incisivo che la normativa italiana «non tenta di mantenere un equilibrio tra i diritti e gli interessi concorrenti in causa». Ciò significa che la legge italiana non mantiene un giusto equilibrio nella ponderazione tra il diritto a conoscere le proprie origini e il diritto della madre a mantenere l'anonimato ed in tal modo censura la disciplina contenuta nell'art. 28 della legge sull'adozione perché eccessivamente rigida⁴⁹ ed in aperto contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost. Infatti, la cristallizzazione delle modalità di esercizio dell'anonimato da parte della madre appare, secondo la Corte, come «una manifestazione di volontà che assume connotati di irreversibilità destinati sostanzialmente ad espropriare la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione, trasformando quel diritto in una sorta di vincolo obbligatorio che finisce per avere un'efficacia espansiva esterna al suo stesso titolare e, dunque, per proiettare l'impedimento alla eventuale relativa rimozione sul figlio, alla posizione del quale si è inteso, ab origine, collegare il vincolo segreto su chi lo abbia generato»⁵⁰. Tuttavia la Corte conclude affermando che la ratio del divieto di informazioni nel caso di parto anonimo è volta alla tutela della salute della gestante e del bambino (alla vita di entrambi) e quindi tale diritto alla riservatezza deve essere tutelato in assoluto senza limitazioni neppure temporali. Nel bilanciamento tra diritti fondamentali

l'adottato all'accesso alle informazioni sulle origini senza aver previamente verificato la persistenza della volontà di non essere nominata da parte della madre biologica» Cozzi, A.O.: "La Corte Costituzionale e il diritto di conoscere le proprie origini in caso di parto anonimo: un bilanciamento diverso da quello della Corte Europea dei diritti dell'Uomo?" *Giur. Cost.*, 2005, pp. 4602 e ss ed anche TRUCCO, L.: "Anonimato della madre versus identità del figlio davanti alla Corte Costituzionale", *Dir. inform.*, 2006, p. 107 e ss. Va segnalato che la pronuncia del 2005, nonostante non abbia riconosciuto l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, come affermato con la sentenza n. 287 del 2013, tuttavia aveva teorizzato una concezione ampia di identità, come diritto del singolo a ricostruire la propria storia. Sul punto FRONTONI, E.: "Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini tra Corte EDU e Corte Costituzionale. Nota a prima lettura sul mancato ricorso all'art. 117 primo comma, Cost., nella sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del 2013" *Osservatorio AIC*, dicembre 2013. LONG, J.: "Diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini: costituzionalmente legittimi i limiti nel caso di parto anonimo", *Nuova giur. civ. comm.*, n. 6/2006, p. 545.

- 49 Rispetto alla valutazione della normativa italiana, si rinvia alla dissenting opinion del giudice Sajò, il quale ha argomentato il proprio parere per il rigetto del ricorso, giungendo alla conclusione che: "La protezione dell'anonimato è una misura che concorre al diritto alla vita del bambino: nel caso di specie, la possibilità del parto anonimo, associata alle garanzie assolute dell'anonimato, ha senza dubbio contribuito a permettere la nascita della ricorrente, e per giunta, la nascita in circostanze in cui erano stati eliminati i rischi per la salute e per quella di sua madre. L'anonimato è legato all'obbligo dello Stato di proteggere il diritto alla vita, che è la diretta emanazione del più alto fra i valori difesi dalla Convenzione". Si veda, oltre a STANZIONE, cit., anche BUTTURINI, D.: cit.
- 50 Si rimanda alla sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del 2013 ed anche alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1946 del 2017.

della partoriente (alla salute), del neonato (alla vita) e dell'adottato (alla conoscenza della propria identità), quest'ultimo finisce per soccombere⁵¹.

V. LE PIÙ RECENTI PRONUNCE SULLA TUTELA DELL'IDENTITÀ DEL FIGLIO NATO DA MADRE ANONIMA.

Alla luce di quanto già ricordato, nella progressiva formazione dell'identità personale, assume un certo rilievo il diritto a conoscere le proprie origini, in quanto tale diritto non è più solo il diritto ad essere se stessi ed affermare la propria individualità, quanto un diritto a sapere chi si è⁵² e, secondo la giurisprudenza interna, il diritto di ricerca delle proprie origini si identifica proprio con il diritto all'identità personale dell'adottato⁵³.

Nell'ambito della giurisprudenza interna, dobbiamo ricordare che la Corte di Appello di Torino, con una sentenza del 5 novembre 2014, aveva rigettato il reclamo di una donna che chiedeva di avere accesso alle informazioni relative all'identità della madre biologica che non aveva voluto essere nominata e poi era deceduta. La Corte aveva dichiarato infatti che il decesso non costituiva una revoca implicita dell'anonimato. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con sentenza del 21 luglio 2016 n. 15024, ribaltava tale decisione ritenendo prevalente il diritto della figlia a conoscere l'identità materna e non prevalente la volontà di quest'ultima, volontà che si era di fatto cristallizzata⁵⁴ con l'evento morte.

Sul rilievo dell'evento morte nel rendere conoscibile l'identità della madre che ha dichiarato di non voler essere nominata e sul bilanciamento tra il suo diritto e quello del figlio, si è occupata diffusamente la recente pronuncia, la n. 19824 del 22 settembre 2020, con cui la Corte di Cassazione è tornata sull'annoso problema del bilanciamento tra accesso del figlio alle proprie origini ed anonimato della madre⁵⁵. Nel rapporto tra queste diverse, ma egualmente rilevanti,

51 PARIS, D.: "Parto anonimo e bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza della Corte costituzionale, del Conseil constitutionnel e della Corte europea dei diritti dell'uomo", *Forum di quaderni costituzionali*, 17 ottobre 2012, secondo cui «la tecnica del bilanciamento scolora quindi in un approccio diverso, che avendo chiaro il quadro degli interessi in gioco, mira non tanto a individuare un astratto punto di equilibrio fra le posizioni giuridiche coinvolte, quanto piuttosto a valutare quale disciplina, nella concretezza di una situazione difficile, possa meglio garantire l'effettività della tutela dei beni giuridici coinvolti».

52 FRONTONI, E.: *Genitori e figli tra giudici e legislatore*, cit., p. 32.

53 Punto I del Cons. in diritto della sentenza Corte Costituzionale n. 287 del 2013 in cui la Corte afferma a chiare lettere che l'art. 28 comma 7 della legge n. 184 del 1983 come modificata dall'art. 177 comma 2 del Dlgs. 196 del 2003, contrasta con l'art. 2 della Costituzione «configurando una violazione del diritto di ricerca delle proprie origini e dunque del diritto all'identità personale dell'adottato».

54 L'immobilizzazione della scelta per l'anonimato che verrebbe in tal modo a determinarsi post mortem verrebbe a realizzarsi proprio in presenza dell'affievolimento, se non della scomparsa, di quelle ragioni di protezione, risalenti alla scelta di partorire in anonimo, che l'ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela per tutto il corso della vita della madre Così Cass., 21 luglio 2016, n. 15024.

55 Il fondamento giustificativo della prevalenza del diritto della madre biologica a conservare il segreto sulla propria identità, senza limiti temporali e senza possibilità di ripensamenti, è rinvenuto nella esigenza pubblica di tutela della salute della madre e del nascituro, in tutte le ipotesi di gravidanze indesiderate e

posizioni giuridiche si iscrivono alcune riflessioni che hanno una precisa rilevanza costituzionale soprattutto in termini di bilanciamento tra due diritti, quello della madre a mantenere salda la propria identità nell'anonimato e quella del figlio ad avere invece la tutela della propria identità biologica, rispetto a cui, affianco alle elaborazioni della giurisprudenza interna ed europea che sembrano aver messo ormai un punto sulla necessità di approntare una tutela adeguata a tali posizioni che inevitabilmente si intersecano, si auspica un intervento risolutivo da parte del Parlamento che però fatica ad arrivare⁵⁶.

In precedenza, in occasione del caso Godelli, si era affermato che «in caso di morte della madre biologica viene meno il potenziale conflitto tra i due diritti assoluti della personalità, appartenenti a soggetti diversi, quello dell'anonimato della madre e quello del figlio a conoscere le proprie origini ai fini della tutela dei suoi diritti fondamentali, cadendo così la necessità di ricorrere al principio del contemperamento ed alla comparazione degli interessi in conflitto, per lasciare che possa avere piena espansione l'unico diritto fondamentale persistente. Con la sua morte, infatti, si estingue anche il diritto all'oblio, alla riservatezza, in ultima analisi alla salute psico fisica di cui è titolare la genitrice biologica, diritto personalissimo, nient'affatto patrimoniale, indisponibile, intrasmissibile, privo perciò, a causa della strettissima inerenza rispetto al soggetto che ne è titolare, di ogni possibilità di essere trasmesso ad altri soggetti di qualsiasi capacità rappresentativa esterna».⁵⁷

Prima di prendere diffusamente in esame la sentenza del 2020, dobbiamo soffermare l'attenzione sulla pronuncia n. 1946 del 2017 con cui le Sezioni Unite hanno statuito che una persona nata da un parto anonimo ha la possibilità di verificare mediante interpello riservato se la madre intenda continuare a restare anonima,

rifutate: l'anonimato assicura che il parto avvenga sempre in condizioni ottimali ed in strutture sanitarie adeguate, distogliendo la donna dal compimento di gesti irreparabili o illeciti nei confronti del neonato, ed incoraggia la scelta della maternità rispetto alla interruzione della gravidanza.

- 56 Occorre richiamare gli ultimi disegni di legge che hanno avuto ad oggetto il tema della ricerca delle origini e di tutela della madre da un lato e del figlio dall'altro. Con il DDL n. 1978 del 18 novembre 2015 e poi con il DDL n. 922 del 2018, da ultimo esaminato lo scorso 18 novembre, l'obiettivo è intervenire a livello legislativo al fine di consentire la concreta attuazione del diritto alla conoscenza delle origini. In particolare il DDSL 922/2018, contiene la modifica dell'art. 28 della legge n. 184 del 1983 ed in particolare i commi 5 e 7 e l'art. 93 del Codice in materia di dati personali di cui al DL n. 196 del 2003 e l'art. 30 del DPR 396 del 2000. In ultimo il DDL n. 1039/2019 prevede una modifica ulteriore del comma 7 dell'art. 28 della legge n. 184 del 1983, prevedendo l'applicazione dell'art. 93 del DL n. 196 del 2003 stabilendo che la persona non riconosciuta possa fare direttamente un'istanza di accesso alle origini.
- 57 Il diritto all'anonimato della genitrice biologica coinvolge unicamente la sfera personale della medesima, attinente in particolare allo svelamento della propria maternità, ma non anche lo status del figlio, ormai perfezionato con l'adozione legittimante o, nell'ipotesi sub iudice, acquisito con l'affiliazione, senza, dunque, che possa venire in alcun modo implicata la sfera patrimoniale della madre deceduta, come peraltro rimarcato anche dalla Corte europea nella sentenza *Odievre vs Francia* e dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 278/2013, «la scelta per l'anonimato legittimamente impedisce l'insorgenza di una "genitorialità giuridica", con effetti inevitabilmente stabilizzati pro futuro». Con la morte della madre biologica viene meno quella cristallizzazione del diritto esercitato dalla medesima e cessa, per utilizzare la stessa espressione lessicale scelta dalla Corte Costituzionale, "quell'efficacia espansiva esterna al suo stesso titolare", che elide la persistenza di ragioni e titolo giuridico per mantenere ancora una tutela al diritto fondamentale di cui era portatrice e precludere, per l'effetto, la revoca della sua dichiarazione di anonimato". Decreto Tribunale per i minori di Trieste 8/05/2015.

anche in assenza di una norma che disciplini tale facoltà. Pertanto, nell'inerzia del Legislatore è necessario trovare una soluzione che permetta al figlio di interpellare la madre biologica, saggiando la sua volontà di rimanere anonima in osservanza di uno standard elevato di riservatezza, trattandosi di posizioni giuridiche soggettive che afferiscono a diritti personalissimi⁵⁸. È di assoluta importanza ricordare che tale pronuncia va letta in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale richiamata, la n. 287 del 2013⁵⁹, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 comma 7 della legge n. 184 del 1983 nella parte in cui escludeva la possibilità per il giudice di interpellare, a seguito della richiesta del figlio, la madre che aveva deciso di restare anonima, ai fini di un'eventuale revoca della dichiarazione, mediante un procedimento stabilito con legge. Una volta dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 comma 7, da un lato, si poneva come preminente l'intervento del Legislatore, dall'altro, in via di fatto, veniva ammesso l'interpello anche senza un intervento legislativo che lo regolamentasse. Secondo la Cassazione, con la pronuncia della Corte Costituzionale è cessata l'efficacia dell'art. 28 comma 7 e quindi di fatto il figlio non può vedersi negato il diritto di accesso alle informazioni, contemperando sempre le esigenze di riservatezza della madre⁶⁰. Infatti, l'obiettivo dovrebbe essere assicurare un giusto equilibrio tra la protezione della madre e la tutela del figlio di avere informazioni sulla propria origine biologica⁶¹, anche se in passato si è spesso sacrificata la tutela dell'identità del figlio per garantire l'anonimato materno⁶². Bisogna, infatti, considerare che,

58 È evidente il conflitto fra diritti fondamentali e personalissimi dei soggetti coinvolti, entrambe tutelati dall'ordinamento in quanto meritevoli di tutela: da un lato la madre che decide di partorire a condizione di restare nell'anonimato, dall'altro il figlio con la necessità di conoscere la propria identità anche attraverso la ricostruzione della propria storia parentale. Cass., Sez. Unite, 25 gennaio 2017, n. 1946, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2017, 2, I, 320.

59 BALESTRA, L.: "Il diritto alla conoscenza delle proprie origini tra tutela dell'identità dell'adottato e protezione del riserbo dei genitori biologici", *Famiglia*, 2005, p. 161 ss.; AULETTA, T.: "Sul diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini", *Corr. Giur.*, 2014, p. 473 ss.; PALAZZO, A., "La filiazione", *Trattato Cicu-Messineo*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 157 ss.; LONG, J., "La Corte europea dei diritti dell'uomo censura l'Italia per la difesa a oltranza dell'anonimato del parto: una condanna annunciata", *Nuova giur. Civ. comm.*, 2013, I, p. 110 ss.; BUSNELLI, F.D.: "La persona alla ricerca dell'identità", *Riv. Crit. Dir. Priv.*, 2010, I, pp. 7 ss.

60 Infatti, la sentenza della Corte sul punto è chiara nel precisare che per effetto della dichiarazione di illegittimità dell'art. 28 comma 7, questa norma «non è rimasta invariata, ma vive nell'ordinamento con l'aggiunta di questo principio ordinatore, capace di esprimere e di fissare un punto di equilibrio tra la posizione del figlio adottato e i diritti della madre. Tale punto di equilibrio si compendia nella riconosciuta possibilità per il giudice di interpellare in via riservata la madre biologica per raccogliere la sua volontà attuale quando c'è un figlio interessato a conoscere la sua vera origine, ma anche nella preferenza da accordare alla scelta della donna, perché il figlio non ha un diritto incondizionato a conoscere la propria origine e ad accedere alla propria storia parentale, non potendo ottenere le informazioni richieste ove persista il diniego della madre di svelare la propria identità».

61 Si tratta dell'accertamento della verità intesa come diritto del nato di poter conoscere le proprie origini genetiche culturali e sociali, di pervenire alla verità della propria origine per l'adeguato sviluppo psico-fisico del bambino. Tale verità soddisfa l'esigenza del nato e che trova tutela negli articoli 32 e 33 della Costituzione. SAULLE, M.R.: "Diritto al nome e all'identità", in *La convenzione dei diritti del minore e l'ordinamento italiano* (a cura di SAULLE, M.R.), 1994, p. 67.

62 Corte Cost. 425/2005 in cui viene esplicitato che vi è «un rapporto conflittuale fra il diritto dell'adottato alla propria identità personale e quello della madre naturale al rispetto della sua volontà di anonimato», punto 6 cons. in diritto. Secondo la Corte, infatti, una scelta per l'anonimato che comporti una rinuncia irreversibile alla «genitorialità giuridica» può, invece, ragionevolmente non implicare anche una definitiva e irreversibile rinuncia alla «genitorialità naturale»: se così fosse risulterebbe introdotto nel sistema una

così come già ricordato per le sentenze della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, anche nel nostro ordinamento il riferimento è l'art. 8 Cedu, rispetto a cui bisogna vedere se i due diritti sono tutelati nei loro contenuti essenziali o uno dei due sia irragionevolmente sacrificato per fare prevalere l'altro.

In tal senso viene in rilievo, prima di tutto, il diritto all'identità personale,⁶³ che, rispetto alla fattispecie in esame, viene letto in una accezione complessa, poiché si tratta di identità, sia rispetto alla posizione della madre, sia rispetto a quella del figlio, all'interno del sistema costituzionale di tutela della persona, in cui, da un lato, vi è il bisogno di conoscenza del figlio che rappresenta uno degli aspetti della personalità che possono condizionarne la vita di relazione e, dall'altro, la tutela dell'anonimato che coinvolge direttamente il bene supremo della vita e della salute.

La questione contenuta nella sentenza del 2020, si origina da una sentenza della Corte di Appello di Lecce che, confermando la sentenza con cui il Tribunale di Taranto accertava giudizialmente che M.A. era figlio di V.C. Avverso tale sentenza, veniva proposto ricorso per Cassazione dalla figlia, affidato a due motivi, di cui con il primo veniva dedotta violazione e falsa applicazione del R.D. 8 maggio 1927 n. 798 art. 9, artt. 190 e 191 c.c. ; D.P.R. 396 del 2000 e art. 30, 269 c.c. e Dlgs 196 del 2003 art. 93 in relazione all'art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3, lamentando che «nel bilanciamento dei contrapposti interessi del figlio ad accedere alle informazioni sulle proprie radici e della madre all'anonimato, deve attribuirsi prevalenza alla scelta iniziale dell'anonimato che non sia stata revocata». La Corte ritiene non fondato il motivo e rigetta il ricorso.

Nel bilanciamento tra i due diritti di rango primario, la Corte di Cassazione ritiene in ogni caso prevalente il diritto all'anonimato della madre, finalizzato a tutelare la vita e la salute della stessa e del nascituro. Per tale motivo, il diritto alla propria identità personale, rimane compresso per tutta la durata della vita della madre, a meno che lei stessa non revochi successivamente la volontà espressa al momento del parto. Al contrario, dopo la morte della madre, il diritto del figlio alla propria identità personale acquista prevalenza. La Corte individua i diritti in gioco dopo la morte della madre, costituiti, da un lato, dall'interesse degli eredi della donna alla conservazione della di lei identità sociale, in relazione al nucleo familiare costituito successivamente al parto, e dall'altro lato dal diritto del figlio alla propria identità personale. Operando il bilanciamento tra gli interessi coinvolti, la Corte afferma che il diritto degli eredi della donna al mantenimento della identità sociale della stessa è recessivo rispetto al diritto del figlio a ricostruire la propria identità

sorta di divieto, destinato a precludere in radice qualsiasi possibilità di reciproca relazione di fatto tra madre e figlio, con esiti difficilmente compatibili con l'art. 2 cost. Sul punto, CHIAPPETTA, cit., p. 166.

63 RAFFIOTTA, E.C. cit.; BAVETTA G.: "Identità", in Enc. dir. XIX, Giuffrè, Milano, 1970, pp. 953 ss. DE CUPIS, G., cit., 17 e PINO, G.: "Il diritto all'identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati personali", *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, (a cura di PANETTA, R.), Giuffrè, Milano, 2006, t. I, p. 264.

personale. Quindi, dalla lettura della pronuncia emerge il principio di diritto secondo cui, venendo meno, per effetto della morte della madre, l'esigenza di tutela dei diritti alla vita ed alla salute, che era stata fondamentale nella scelta dell'anonimato, non vi sono più elementi ostativi non soltanto per la conoscenza del rapporto di filiazione (come affermato da Cass. 15024/2016 e Cass. 22838/2016), ma anche per la proposizione dell'azione volta all'accertamento dello status di figlio naturale, ex art. 269 c.c.

Sebbene venga premesso che la tutela della madre a mantenere salda la propria scelta per l'anonimato⁶⁴ al momento del parto, trovi un diffuso riconoscimento nel nostro ordinamento⁶⁵ come affermato già con sent. 278 del 2013⁶⁶, tuttavia la Cedu, mediante l'art. 8 riconosce la preminenza del diritto del figlio a conoscere le proprie origini (sent. Godelli c. Italia, 25 settembre 2012), anche quando la madre possa tornare sulla propria scelta e non solo quando è ormai deceduta⁶⁷. Non solo, ma i giudici di legittimità, già in più occasioni,⁶⁸ avevano statuito che «il diritto del figlio ad uno status filiale corrispondente alla verità biologica costituisce una delle componenti più rilevanti del diritto all'identità personale che accompagna senza soluzione di continuità la vita individuale e relazionale non soltanto nella minore età, ma in tutto il suo svolgersi. L'incertezza su tale "status" può determinare una condizione di disagio ed un vulnus allo sviluppo adeguato e alla formazione della personalità riferibile ad ogni stato della vita»⁶⁹, e che, secondo la Corte, il diritto al riconoscimento di uno status filiale corrispondente a verità fa parte dei diritti inviolabili della persona ai sensi degli art. 2 Cost. ed 8 Cedu.

Nel caso sottoposto nel 2020 all'attenzione della giurisprudenza di legittimità, in primo luogo, si distinguono le due ipotesi in cui l'istanza di conoscere le origini sia presentata quando la madre è ancora in vita o invece quando è già deceduta. Perché, se l'istanza è presentata dopo la morte della madre, il fondamento

64 Che però non deve mai essere intesa come un vincolo irreversibile, tale da trasformarsi in un «dovere all'anonimato». FRONTONI, E.: il diritto del figlio a conoscere, cit., p. 3.

65 Art. 30 comma 1 DPR 3 novembre 2000; art. 93 comma 1 D.lgs. 196 del 2003; art. 28 comma 7 legge 184 del 1983; allegato DM 16 luglio 2001 n. 349.

66 Secondo la Consulta sent.n. 278/2013, la ratio va rinvenuta nell'esigenza di salvaguardare la madre e il neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni personali, ambientali, culturali, sociali tale da generare l'emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la stessa incolumità di entrambi e da creare, al tempo stesso, le premesse perché la nascita possa avvenire nelle condizioni migliori possibili.

67 Al fine di superare la rigida contrapposizione tra la posizione della madre e quella del figlio, bisognerebbe evidenziare la distinzione tra la genitorialità giuridica e la genitorialità naturale, che consente di osservare come «la rinuncia irreversibile alla genitorialità giuridica non può ragionevolmente implicare anche una definitiva ed irreversibile rinuncia alla genitorialità naturale: ove così fosse, d'altra parte, risulterebbe introdotto nel sistema una sorta di divieto destinato a precludere in radice qualsiasi possibilità di reciproca relazione di fatto tra madre e figlio, con esiti difficilmente compatibili con l'art. 2 Cost.» (punto 5 cons. in diritto Corte Cost. n. 278 del 2015).

68 Cass. civ., 24292/2016; Cass. civ. 11887/2015; Cass.civ., 4020/2017.

69 Si tratta del perseguimento del superiore interesse del minore se letto nell'accezione di tutela del benessere psicofisico di un soggetto in formazione. Per tutti, BIANCA C.M.: *Diritto civile, La famiglia*, 2.2., 2005.

stesso dell'anonimato viene meno sotto il profilo della tutela della sfera giuridica personalissima della madre, quale bene che in modo preminente deve essere inteso meritevole di tutela. In tale ipotesi quindi il figlio deve poter veder riconosciuto il diritto a ricostruire la propria identità biologica. Tuttavia la Corte, anche nell'ipotesi in cui la madre non sia deceduta, riconosce una tutela diffusa al diritto del figlio anche se, nel necessario bilanciamento con il diritto della madre all'anonimato, quest'ultimo deve prevalere, perché finalizzato a tutelare i beni supremi della vita e della salute, sia del nascituro, sia della madre che, se non potesse optare per l'anonimato, potrebbe essere indotta a scelte diverse fonte di rischio per la sua vita e quella del figlio.

La pronuncia risulta pertanto innovativa rispetto alle precedenti pronunce perché rivede i termini del bilanciamento tra le due posizioni soggettive del figlio e della madre; inoltre offre l'occasione per riflettere, ancora una volta, sul concetto di identità così come delineato nelle pronunce della giurisprudenza e nelle elaborazioni della dottrina.

VI. ANONIMATO E FIGLIO NATO DA FECONDAZIONE ETEROLOGA: IL C.D. DIRITTO ALL'IDENTITÀ FILIALE.

Il bisogno di conoscenza si avverte come primario anche nell'ipotesi di figlio concepito tramite procreazione medicalmente assistita (PMA) eterologa, tanto che ci si deve domandare se il nato da PMA abbia diritto di conoscere l'identità dei propri genitori genetici, essendo diversi da quelli sociali.

La dottrina, Bianca, non ha mai mancato di sottolineare che va fatta una distinzione preliminare che ha definito necessaria,⁷⁰ tra il diritto all'identità filiale e il diritto alla conoscenza delle proprie origini, ove, mentre quest'ultimo è il diritto all'identità genetica riconosciuto anche dalla Cedu in tema di adozione; il primo è, invece, il c.d. diritto all'identità filiale, quale diritto di ciascuno ad avere certezza del proprio rapporto di filiazione, come ad esempio ha disciplinato la Cedu in tema di maternità surrogata e come vedremo in tema di conoscenza del donatore di gameti in ipotesi di fecondazione eterologa.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 9 della legge n. 40/2004, «3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi», sancendo la dissociazione tra parentela genetica e status giuridico, senza

70 BIANCA, C.M., *La riforma della filiazione*, cit. p.p.18 e ss.

nulla invece enunciare sul differente diritto del nato di conoscere l'identità del donatore⁷¹.

Ad oggi, nonostante permangano alcune perplessità tra gli interpreti circa la mancanza di una disciplina in tal senso, non vi è ancora chiarezza sulla possibilità per il nato da fecondazione eterologa di conoscere il proprio donatore.

Dobbiamo ricordare che, secondo l'art. 30, co. 4 Cost., il diritto a ricercare la paternità o maternità biologiche può essere limitato per tutelare "il nucleo familiare", ma non può essere eliminato. Secondo un'interpretazione evolutiva del limite costituzionale, venuti meno tutti gli ostacoli relativi alla ricerca della paternità, tale previsione costituzionale, va oggi intesa nel senso di riconoscere pienamente il principio del favor veritatis, finchè esso persegue l'interesse del minore. La stessa Corte costituzionale, nella sent. n. 272 del 2017, evidenzia che l'art. 30, u.c. consente al Legislatore ordinario di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella naturale, ma impone altresì di valutare quale sia la soluzione «più idonea per la realizzazione dell'interesse del figlio»⁷².

Pertanto, si pone un problema di bilanciamento necessario, ancora una volta, tra la posizione del nato che potrebbe voler fare chiarezza sulla propria origine genetica e l'esigenza del donatore di rimanere anonimo, salvo per i propri dati sanitari. Si tratta quindi di un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza del donatore con il diritto del nato ad accedere a determinate informazioni che possono riguardare colui che gli ha donato una parte del patrimonio genetico.

L'esigenza di bilanciamento tra le due posizioni, che potrebbe essere ottenuta solo mediante un intervento legislativo⁷³, impone di considerare prioritariamente la tutela dell'identità in formazione del figlio ed accanto, di contro, quella donatore.

In relazione alla tutela dell'identità del figlio, bisogna considerare la rilevanza che ha, in termini di tutela della sua salute psichica, la mancanza di informazioni

71 Per alcuni spunti, VILLANI, R.: *La procreazione assistita. La nuova legge 19 febbraio 2004, n. 40*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 146; FERRANDO, G.: "La riproduzione assistita nuovamente al vaglio della Corte costituzionale. L'illegittimità del divieto di fecondazione "eterologa"", *Corr. giur.*, 2004, 8-9, p. 1074; CAVAJONI, C.: "Procreazione assistita e status filiationis", (a cura di DOSSETTI, M., LUPO, M., MORETTI, M.), *Cinque anni di applicazione della legge sulla procreazione medicalmente assistita: problemi e responsabilità*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 113.

72 LAMARQUE, E.: "Art. 30", (a cura di BIFULCO, R., CELOTTO, A., OLIVETTI, M.), *Commentario alla Costituzione*, Utet, Torino, 2006, pp. 632-633 e pp. 636-637.

73 La legge di stabilità del 2015 ha istituito presso l'Istituto superiore di Sanità il registro dei donatori di gameti per la PMA di tipo eterologo. Al co. 289 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2014 infatti è istituito, presso il Centro nazionale trapianti e nell'ambito del Sistema informativo trapianti, un Registro nazionale di donatori di cellule riproduttive in cui sono registrati i soggetti ammessi alla donazione, mediante l'attribuzione ad ogni donatore di un codice. Sul punto, vedi DE SANTIS, V.: cit. p. 11 e anche ANGELINI, F.: "Procreazione medicalmente assistita", in Dig. delle discipl. pubbl., Aggiornamento, VI, Utet, Torino, 2015.

riguardo alla propria ascendenza genetica, se essa possa incidere negativamente sulla psiche dei nati.

Secondo una parte della dottrina è necessario valutare l'incidenza della consapevolezza dell'utilizzazione di gameti di persone terze al momento della propria fecondazione.

Sul punto con la sentenza *Godelli c. Italia* la Corte di Strasburgo ha affermato che la mancata conoscenza delle origini presuppone delle sofferenze morali e psichiche, anche se queste non vengono accertate da un punto di vista sanitario.⁷⁴

È significativo che sul diritto all'identità filiale si registri un'interessante evoluzione perché può contribuire in maniera profonda a delineare la personalità di un essere umano, tanto da essere incluso nel novero dei diritti umani fondamentali, proclamati e garantiti da Trattati internazionali. Così, l'art. 7 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (20 novembre 1989) stabilisce che il «bambino fin dalla nascita, nella misura del possibile ha diritto di conoscere i suoi genitori». La Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (29 maggio 1993) obbliga gli Stati a conservare le informazioni sulla identità del padre e della madre del bambino adottato e a metterle a sua disposizione nei limiti fissati dalle leggi statali. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, nella Raccomandazione n. 1443 del 26 gennaio 2000, ha invitato gli Stati ad assicurare il diritto del fanciullo adottato a conoscere le proprie origini al più tardi dopo il raggiungimento dell'età adulta.

Ci si deve domandare allora se questo complesso apparato di fonti possa valere anche per il diritto all'identità filiale nella PMA, cedendo il passo alla regola dell'anonimato.

Una ragione, secondo alcuni interpreti risiede nel vantaggio connesso all'anonimato circa il reperimento dei gameti da parte di persone (i c.d. donatori) che nell'ottica che nessun legame legale o conseguenza giuridica potrà insorgere nei loro confronti, accettano di donare il loro materiale genetico. Viceversa, il diritto di conoscere i propri genitori biologici riduce sensibilmente l'offerta di gameti per la PMA eterologa ed espone i donatori all'eventuale inconveniente di poter essere un giorno ricercati per quello che in realtà, al di là di ogni disposizione legale, sono oververosia i genitori biologici del nato⁷⁵.

⁷⁴ Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. *Godelli c. Italia*, § 69.

⁷⁵ D'altra parte, è innegabile che “donando” i gameti non si dona semplicemente un organo, un tessuto o una cellula qualsiasi, quanto piuttosto la possibilità di concepire un essere umano, un figlio. A differenza degli organi, dei tessuti o di altre cellule, spermatozoi e ovociti non sostituiscono una parte del corpo, ma contraddistinguono un intero individuo, in modo totale, in ogni sua parte, anche a livello psicologico e persino nella discendenza.

Ripartendo dalla distinzione necessaria prospettata dal Bianca, se consideriamo la situazione dal punto di vista, rispettivamente, del nato da PMA eterologa e dell'adottato in seguito a parto anonimo, vanno fatte alcune precisazioni⁷⁶. Il nato, come l'adottato, non viene cresciuto dalle persone da cui deriva geneticamente nè le conosce; entrambi non hanno alcuna storia familiare pregressa con tali persone, se si eccettua il periodo passato dall'adottato nel grembo della madre, dalla quale è stato separato nel momento in cui questa non ha consentito di essere nominata sul certificato di nascita. Con riguardo alla posizione della madre partoriente e del donatore, entrambi hanno volutamente scelto di distaccarsi dal figlio e dai gameti, rinunciando a qualsiasi pretesa giuridica su di essi, con una scelta a monte. Va precisato che, nel caso della fecondazione eterologa, l'apporto dato dal donatore consente l'esistenza stessa del nato, che altrimenti non sarebbe mai nato.

Pertanto, l'interesse a conoscere la persona dalla quale si ha origine, manifestato dall'adottato nei confronti della propria madre biologica si presenta, nel caso di nato da PMA eterologa, in termini non dissimili. I principi espressi dalla Corte EDU e dalla Corte costituzionale, ai fini di tutela dell'interesse del primo, appaiono applicabili anche al caso della PMA eterologa, in cui il nato è stato partorito dalla propria madre sociale, mentre il donatore ha volutamente concesso i propri gameti, consapevole che il bambino nato sarebbe stato figlio di altri. Considerazioni, queste, che portano taluni a giustificare un diritto a conoscere l'identità dei genitori biologici nell'adozione e scoraggiarlo nella PMA eterologa⁷⁷. Per altri, al contrario, mentre nell'adozione un contatto con la famiglia d'origine porterebbe il rischio di una doppia genitorialità e di un conflitto di lealtà, come già evidenziato, nel caso della PMA eterologa non sussistono similari circostanze che invitino a particolari cautele, perché, intanto si tratta del solo donatore di gameti che ha scelto di donare una parte del proprio patrimonio genetico e non di un genitore che, dopo essere diventato tale, decide di restare anonimo, rifiutando di fatto una genitorialità appena nata.

Pertanto, ciò cui si dovrebbe auspicare è una considerazione adeguata delle varie posizioni soggettive, rispetto all'interesse a conoscere la propria storia genetica. Appare necessario un intervento legislativo che, con riguardo al nato da PMA eterologa, appronti le forme di tutela della sua identità e salute psichica e definisca i limiti del relativo diritto a conoscere la propria identità filiale. In tale sede andranno attentamente considerati gli interessi

⁷⁶ In tal senso, BANCHETTI, S. "Procreazione artificiale eterologa", (a cura di CENDON, P.), *I diritti della persona. Tutela civile, penale, amministrativa*, volume III, Utet, Torino, 2005, p. 79.

⁷⁷ In tal senso CASINI, M. CASINI, C.: "Il dibattito sulla PMA eterologa all'indomani della sentenza costituzionale n. 162/2014. In particolare: il diritto a conoscere le proprie origini e l'adozione per la nascita", *Biolaw Journal*, 2014, pp. 2 148; BILOTTI, E.: "Fecondazione eterologa, diritto alla genitorialità naturale e diritto alla conoscenza delle origini biologiche", in *Quad. di diritto mercato tecnologia*, 2014, pp. 3, 74.

della famiglia del nato e quelli del donatore e della relativa famiglia. Al fine di dare una valida considerazione degli interessi dei genitori sociali e del donatore, sarebbe opportuna una disciplina tale per cui, nel momento in cui ricorrono alla PMA eterologa, oppure offrono i propri gameti, siano consapevoli delle possibili conseguenze della propria scelta.

In assenza di un intervento legislativo infatti, qualora nel prossimo futuro i nati venissero ammessi a conoscere i propri genitori genetici, si violerebbe la sfera privata dei donatori, i quali avevano offerto i propri gameti confidando nell'anonimato. Se invece, al contrario, un tale diritto venisse affermato soltanto pro futuro, con riguardo alle persone concepite successivamente a quel momento, ma non per coloro che sono già nati, si porrebbero dei dubbi sulla legittimità di una tale disparità di trattamento, essendo essa non dovuta a evoluzioni del contesto sociale, bensì unicamente alla mancata disciplina, ad opera del legislatore, di una situazione che ab initio appariva già meritevole di tutela.

VII. CONCLUSIONI.

L'identità della persona viene tutelata attraverso la rilevanza che le riconosce l'ordinamento e denota il diritto della persona a non vedere alterata la verità della propria vita, costituendo elemento essenziale del patrimonio del soggetto, espressione della sua personalità individuale e sociale.

Nei casi esaminati, tale diritto viene in rilievo in una particolare accezione, come diritto del figlio correlato all'accertamento o al consolidamento della verità biologica e genetica ed appare ormai superato il favor dell'ordinamento per la conformità dello status alla realtà della procreazione.

Infatti, ciò che rileva, in ultimo è che, nel bilanciamento prevale sempre il principio di conservazione dello status filiationis, rispetto a cui deve essere valorizzato l'interesse del minore a conservare il proprio status al di là dei legami di sangue, attribuendo un rilievo giuridico preminente ai rapporti istaurati⁷⁸, nella valorizzazione del rilievo giuridico della c.d. genitorialità sociale, ove non fosse del tutto coincidente con quella biologica poiché «il dato della provenienza genetica non costituisce un requisito della famiglia stessa»⁷⁹, anche se ciò non preclude il diritto del nato a conoscere tale provenienza, proprio per soddisfare il suo bisogno di conoscere chi gli ha dato origine.

⁷⁸ Il distacco tra identità genetica e legale è alla base della disciplina dell'adozione ex lege n.184 del 1983.

⁷⁹ Sul punto anche CAPIZZI, G., "Questioni vecchie e nuove su status filiationis e PMA. Breve cronistoria", *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 2/2014. Tuttavia, le numerose resistenze alla fecondazione eterologa, affondavano le proprie radici nella posizione di chi, come richiamato da Sesta in SESTA, M.: "Dalla libertà ai divieti: quale futuro per la legge sulla procreazione medicalmente assistita", *Corr. giur.*, 2004, pp. 1405 ss.

I tempi sembrano maturi perché il cosiddetto interesse del minore consista nel riconoscimento, in capo a lui, sin dal concepimento, di diritti inviolabili tra i quali quello ad uno status filiationis ed alla conoscenza e consapevolezza della propria identità. Pertanto, la tutela adeguata dell'identità del minore si potrà realizzare solo imponendo, in tutti procedimenti che lo riguardano, il perseguimento del favor veritatis solo quando coincide con il favor minoris, quale pieno sviluppo della persona del minore⁸⁰. In tal modo la stessa nozione di identità personale acquisita, messa in rapporto con quella di origine, guadagna una indispensabile dimensione relazionale ponendo sempre e comunque in rapporto chi dà origine e chi prende origine⁸¹, nel perseguimento del superiore interesse del minore.

Alla luce di tale assunto, effettuare un reale bilanciamento tra la posizione della madre anonima e del figlio e tra la posizione del nato e del donatore di gameti, significherebbe garantire la possibilità di esercitare una eventuale rimozione del segreto che finirebbe per accordarsi, senza ledere il nucleo essenziale dell'anonimato e senza privare di protezione la partoriente e il donatore, con l'aspirazione dell'adottato di ricostruire la propria storia personale e del nato il proprio patrimonio genetico. In conclusione si dovrebbe parlare non tanto di bilanciamento tra la riservatezza dell'anonimato della madre o del donatore di gameti e la tutela dell'identità del figlio (o del nato nel caso di fecondazione), quanto di contemperamento delle due posizioni giuridiche soggettive, laddove, se in gioco vi è la salute mentale del figlio a non subire un grave pregiudizio, anche in età adulta, non vi è spazio per un bilanciamento, ma al più per un contemperamento, attuando in concreto un modello di garanzia o una rete di sostegno preventivo alle madri anonime o di tutela dei donatori di gameti che, con molta lentezza, si sta provando ad attuare. Infatti se i diritti risultano non bilanciabili, ma contemperabili, si dovrebbe adottare una soluzione che garantisca la minor compressione possibile del diritto di conoscere le proprie origini e della propria identità filiale, nel rispetto della volontà della madre e del donatore, introducendo forme miti di tutela e rendendo, a certe condizioni, l'anonimato reversibile.

⁸⁰ LAMARQUE, E.: *op.cit.*, pp. 632-633 ed anche Corte Cost., 216 del 1997 e 170 del 1999.

⁸¹ Il rapporto tra chi da origine e chi prende origine, in ipotesi come quelle analizzate, vede la necessaria contrapposizione tra la genitorialità giuridica e la filiazione giuridica da un lato e la genitorialità naturale e la filiazione naturale dall'altro, che mettono in discussione la relazione di fatto tra madre e figlio, rischiando di non rispettare il dettato dell'art. 2 Cost.

BIBLIOGRAFIA.

ANGELINI, F.: "Procreazione medicalmente assistita", in Dig. delle discipl. pubbl., Aggiornamento, VI, Utet, Torino, 2015.

ANDREOLA, E.: "Il principio di verità nella filiazione", *Fam. e Dir.*, I/2015, p. 89.

AULETTA, T.: "Sul diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini", *Corr. Giur.*, 2014, p. 473 ss.;

PALAZZO, A., "La filiazione", Trattato Cicu-Messineo, Giuffrè, Milano, 2003, p. 157 ss.;

BALESTRA, L.: "Il diritto alla conoscenza delle proprie origini tra tutela dell'identità dell'adottato e protezione del riserbo dei genitori biologici", *Familia*, 2005, p. 161 ss.;

BANCHETTI, S. "Procreazione artificiale eterologa", (a cura di CENDON, P.), I diritti della persona. Tutela civile, penale, amministrativa, volume III, Utet, Torino, 2005, p. 79.

BARBERA, A.: "Nuovi diritti": attenzione ai confini, (a cura di CALIFANO, L.), "Corte costituzionale e diritti fondamentali", Utet, Torino, 2004 ed anche BARBERA, A.: Art. 2, (a cura di BRANCA, G.), Commentario della Costituzione. "Principi fondamentali", art. 1-12, Il Mulino, Bologna, 1975, pp. 50 ss.

BAVETTA, G.: "Identità (diritto alla)", Enc. del dir., vol. XIX, Giuffrè, Milano, 1970;

BIANCA, C.M.: "Diritto civile", I, la norma giuridica, i soggetti, Giuffrè, Milano, 1984, pp. 137 e ss.

BIANCA, C.M.: *La famiglia*, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 313 e ss.,

BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, 2.I, *La famiglia*, quinta edizione 2014, p. 329 e ss.

BIANCA, C.M.: *La riforma della filiazione*, Cedam, Padova, 2015, p. 18 e ss.

BIANCA, C.M.: "La revisione normativa dell'adozione", *Familia*, 2001, p. 525.

BIANCA, C.M.: "La protezione dei dati personali. Commentario al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy)" (a cura di BIANCA, C.M. e BUSNELLI, F.D.) II, Cedam, Padova 2007, sub art. 93, p. 1392

BIGLIAZZI GERI, L.: *Impressioni sull'identità personale*, Utet, Milano, 1985, p. 568

BILOTTI, E.: "Fecondazione eterologa, diritto alla genitorialità naturale e diritto alla conoscenza delle origini biologiche", *Quad. di diritto mercato tecnologia*, 2014, pp. 3, 74.

BONESCHI, L.: *Il diritto alla identità personale*, Cedam, Padova, 1981, pp. 36 ss.;

BONESCHI, L.: "Persona, diritti della persona, politica dei diritti della persona, Il diritto all'identità personale. Un seminario promosso dal centro di Iniziativa Giuridica Piero Calamandrei e dal Centro Studi e Documentazione Giuridica", (a cura di ALPA, G.- BESSONE, M.-BONESCHI, L.), Cedam, Padova, 1981;

BUSNELLI, F.D.: "La persona alla ricerca dell'identità", *Riv. Crit. Dir. Priv.*, 2010, I, pp. 7 ss.

BUTTURINI, D.: "La pretesa a conoscere le proprie origini come espressione del diritto al rispetto della vita privata", *Forum di quaderni costituzionali*, 24 ottobre 2012.

CAPIZZI, G., "Questioni vecchie e nuove su status filiationis e PMA. Breve cronistoria", *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 2/2014.

CARLOTTO, I.: "I nuovi diritti e l'identità biologica", *Diritto e società*, 2014, p. 579;

CASINI, M. CASINI, C.: "Il dibattito sulla PMA eterologa all'indomani della sentenza costituzionale n. 162/2014. In particolare: il diritto a conoscere le proprie origini e l'adozione per la nascita", *Biolaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2014, pp. 2 148;

CASIRAGHI, G.: "Codice della Privacy, Commento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 aggiornato con le più recenti modifiche legislative", Giuffrè, Milano, I, 2004, p. 1309 ss.;

CATTANEO, G.: "Adozione", *Dig. disc. priv. -sez. civ., I*, Utet, Torino 1987, p. 94 ss.;

CAVAJONI, C.: "Procreazione assistita e status filiationis", (a cura di DOSSETTI, M., LUPO, M., MORETTI, M.), *Cinque anni di applicazione della legge sulla procreazione medicalmente assistita: problemi e responsabilità*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 113.

CECCARELLI E SERRA: "L'adulto curioso di sé: l'esigenza di sapere di fronte alla legge. Esperienze nel Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna", *Minorigiustizia*, n. 1/2003, p. 265.

CHIAPPETTA, G.: "Favor veritatis ed attribuzione dello status filiationis", *Actualidad Juridica Iberoamericana*, 4ter/2016, p. 168

CHIAPPETTA, G.: "Status personae e familiae nella giurisprudenza delle corti sovranazionali", *Famiglie e minori*, Esi, Napoli, 2011, pp. 25 e ss.;

COZZI, A.O.: "La Corte Costituzionale e il diritto di conoscere le proprie origini in caso di parto anonimo: un bilanciamento diverso da quello della Corte Europea dei diritti dell'Uomo?" *Giur. Cost.*, 2005, pp. 4602 e ss

CURRÒ, G.: "Diritto della madre all'anonimato e diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini. Verso nuove forme di temperamento", *Fam. Dir.*, 2013, 6, p. 537 ss.

D'ALOIA, A. ROMANO, A.: "I figli e la responsabilità genitoriale nella Costituzione", (a cura di BASINI G.F.: BONILINI G. CENDON P. CONFORTINI F.), "Codice commentato dei minori e dei soggetti deboli", Torino, 2011, p. 26.

DE CUPIS, A.: "La verità nel diritto", *Foro Italiano*, 1952, IV, p. 223.

DE CUPIS, A.: *Il diritto all'identità personale*, Giuffrè, Milano, 1949.

DE SANTIS, V.: "Diritto a conoscere le proprie origini come aspetto della relazione materna. Adozione, PMA eterologa e cognome materno", *Nomos*, 1/2018, 4 e ss., ma anche si veda

DOGLIOTTI, M.: "Commento alla l. 28 marzo 2001, n. 149", *Fam. e dir.*, 2001, p. 247 ss.;

DOGLIOTTI, M.: "Genitorialità biologica, genitorialità sociale, segreto sulle origini dell'adottato", *Fam. e dir.*, n. 4/1999, 406.

FALCO, G.: "Identità personale", *Nuovo Digesto Italiano*, VI, Giappichelli, Torino, 1938;

FERRANDO, G.: "La riproduzione assistita nuovamente al vaglio della Corte costituzionale. L'illegittimità del divieto di fecondazione "eterologa"", *Corr. giur.*, 2004, 8-9, p. 1074;

FINOCCHIARO, G.: "Identità personale (diritto alla)", *Digesto, discipl. Privatistiche*, Sez. civ., Agg., Giappichelli, Torino, 2010;

FINOCCHIARO, G.: "Diritto all'anonimato. Anonimato, nome, identità personale", "Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia", (diretto da GALGANO, F.), Cedam, Padova, 2008.

FINOCCHIARO, A. E FINOCCHIARO, M.: "Adozione e affidamento dei minori. Commento alla nuova disciplina (l. 28 marzo 2001, n. 149 e d.l. 24 aprile 2001, n. 150)", Giuffrè, Milano 2001;

FINOCCHIARO, A. FINOCCHIARO, M.: "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori. (Commento teorico-pratico alla legge 4 maggio 1983, n. 184)", Giuffrè, Milano, 1983 pp. 313-317;

FRONTONI, E.: *Genitori e figli tra giudici e legislatore, una prospettiva relazionale*, Esi, Napoli, 2020, pp. 30 e ss.

FRONTONI, E.: "Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini tra Corte EDU e Corte Costituzionale. Nota a prima lettura sul mancato ricorso all'art. 117 primo comma, Cost., nella sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del 2013" *Osservatorio AIC*, dicembre 2013.

HERNANDEZ DIAZAMBRONA, M.D., "Notas sobre el derecho del niño y la verdad biológica", *Revista de derecho privado*, 7-8/2005, 19.

INGENITO, C.: "L'epilogo dell'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio (Nota a Corte costituzionale n. 286/2016)", *Osservatorio Aic*, 2/2017

LAMARQUE, E.: "Art. 30, (a cura di BIFULCO, R., CELOTTO, A., OLIVETTI, M.)", *Commentario alla Costituzione*", Utet, Torino, 2006, pp. 632-633 e pp. 636-637.

LISELLA, G.: "Volontà della madre biologica di non essere nominata nella dichiarazione di nascita e diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini", *Diritto di famiglia e delle persone*, 2014, I, p. 30.

LONG, J.: "La Corte Europea dei diritti dell'uomo, il parto anonimo e l'accesso alle informazioni sulle proprie origini: il caso Odievre c. Francia", *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, II, pp. 293, 283-284 e 299-300.

LONG, J.: "Diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini: costituzionalmente legittimi i limiti nel caso di parto anonimo", *Nuova giur. civ. comm.*, n. 6/2006, p. 545

LONG, J., "La Corte europea dei diritti dell'uomo censura l'Italia per la difesa a oltranza dell'anonimato del parto: una condanna annunciata", *Nuova giur. Civ. comm.*, 2013, I, p. 110 ss.;

MALFATTI, E.: "Illegittimità dell'automatismo, nell'attribuzione del cognome paterno: la "cornice" (giurisprudenziale europea) non fa il quadro", *www.forumcostituzionale.it*, 2021, p. 17 e ss.

MARELLA, M.R.: "Adozione", in Dig. disc. priv. -sez. civ., Agg., Utet, Torino 2000, pp. 18-22;

MATUCCI, G.: "La dissoluzione del paradigma della verità della filiazione innanzi all'interesse concreto del minore" (Nota a sent. Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272), *Forum di Quaderni Costituzionali*, 15 febbraio 2018, p. 11 e ss.

MODUGNO, F.: *I "nuovi diritti" nella giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1995;

MOROZZO DELLA ROCCA, P.: "Adozione «plena, minus plena» e tutela delle radici del minore", *Riv. crit. d. priv.*, 1996, p. 683 ss.

NATOLI, P.: "Sul diritto all'identità personale. Riflessioni introduttive", *Riv. inf.*, 1985, 56;

NAVARRETTA, E., PALMERINI, E., "Famiglia e diritto", Roma, Treccani, 2009.

NICOLUSSI, A.: "Fecondazione eterologa e diritto di conoscere le proprie origini. Per un'analisi giuridica di una possibilità tecnica", *Rivista AIC*, 1/2012, 11.

PACE, A.: "Il c.d. diritto alla identità personale, gli art. 2 e 21 della Costituzione", (a cura di ALPA, G., BESSONE, M., BONESCHI, L.): *Il diritto alla identità personale*, Cedam, Padova, 1981, pp. 36

PALMIERI, A. PARDOLESI, R.: "Protezione dei dati personali e diritto di cronaca: verso un nuovo ordine?" *Foro Italiano*, I, 2000, pp. 664-675.

PARIS, D.: "Parto anonimo e bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza della Corte costituzionale, del Conseil constitutionnel e della Corte europea dei diritti dell'uomo", *Forum di quaderni costituzionali*, 17 ottobre 2012 www.forumcostituzionale.it

PATERNITI, F.: *Figli e ordinamento costituzionale*, Esi, Napoli, 2019 pp. 120 e ss

PERLINGIERI, P.: *Leale collaborazione tra Corte costituzionale e Corti europee*, Napoli, 2008.

PINO, G., "L'identità personale", Trattato di biodiritto, Giappichelli, Torino, 2010, p. 306

PINO, G.: "L'identità personale", (a cura di RODOTÀ S. TALLACCHINI M.), "Ambito e fonti del biodiritto", Milano, Giuffrè, p. 307;

PINO, G.: *Il diritto all'identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati personali, Libera circolazione e protezione dei dati personali*, (a cura di PANETTA, R.), Giuffrè, Milano, 2006, t. I, p. 264.

PITEA, C.: "Sub art. 8", (a cura di BARTOLE, S. DE SENA, P. ZAGREBELSKY, V.): Comm. breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Cedam, Padova, 2012, p. 299.

PIZZORUSSO, A.: "I profili costituzionali di un nuovo diritto della persona", (a cura di ALPA, G. BESSONE, M. BONESCHI, L.): *Il diritto alla identità personale*, Cedam, Padova, 1981.

RAFFIOTTA, C.E.: "Appunti in materia di diritto all'identità personale", 26 gennaio 2010, 3, *forum di Quaderni Costituzionali*, 10 febbraio 2021,

RENDA, A.: "L'accertamento della maternità: anonimato materno e responsabilità per la procreazione", *Fam. e dir.*, n. 5/2004, p. 510.

RESCIGNO, P.: *Persona e Comunità*, Il Mulino, Bologna 1966, p. 52.

RESTIVO, C.: "L'art. 28 L. ad. tra nuovo modello di adozione e diritto all'identità personale", *Familia*, 2002, I, p. 691 ss;

RODOTÀ S., "La riforma del diritto di famiglia", Atti Convegno Venezia 30 aprile – I maggio 1967, Padova 1967, p. 94

SASSI, A.: "Azioni di stato" (a cura di SASSI, A.; SCAGLIONE, F. STEFANELLI, S.), Le persone e la famiglia 4, "La filiazione e i minori", in "Trattato di diritto civile diretto da Rodolfo Sacco", Giuffrè, Milano, 2015, p. 266.

SAULLE, M.R.: "Diritto al nome e all'identità", in "La convenzione dei diritti del minore e l'ordinamento italiano" (a cura di SAULLE, M.R.), 1994, p. 67.

SCOGNAMIGLIO, C.: "Sul diritto dell'adottato ad ignorare l'identità dei propri genitori naturali", nota a Pretura Bari 30 dicembre 1986, *Giur. it.*, 1988, p. 105;

SESTA, M.: "Dalla libertà ai divieti: quale futuro per la legge sulla procreazione medicalmente assistita", *Corr. giur.*, 2004, pp. 1405 ss.

STANZIONE, G.: "Il diritto alla genitorialità e alle relazioni familiari", www.comparazionedirittocivile.it, maggio 2013

STANZIONE, M.G.: *Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini*, Giappichelli, 2015.

STOLFI, N.: *I segni di distinzione personale: cognome, prenome, soprannome, pseudonimo, titoli nobiliari e altri distintivi araldici*, Editore S. Romano, 1905.

TRABUCCHI, A.: "Adozione I) In generale", *Enciclopedia giuridica*, Roma, Treccani, 1988, pp. 1-6;

TRUCCO, L.: *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Giappichelli, Torino, 2004.

TRUCCO, L.: "Anonimato della madre versus identità del figlio davanti alla Corte Costituzionale", *Dir. inform.*, 2006, p. 107 e ss.

VIGATO, E.: "Godelli c. Italia: il diritto a conoscere le proprie origini", *Quad. cost.*, 2012, p. 908 ss.;

VILLANI, R.: *La procreazione assistita. La nuova legge 19 febbraio 2004, n. 40*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 146;

VALLINO, S.: "Diritto del figlio naturale alla dichiarazione giudiziale del proprio status e parametri di cui agli artt. 2,3, 24, 30 e 111 Cost." *Dir. Fam pers.* 1/2007, p. 10.

VIVIANI, A., *L'identità personale nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Esi, Napoli, 2013, pp. 17-18.

ZATTI, P.: "Dimensioni ed aspetti dell'identità nel diritto privato attuale, L'identità nell'orizzonte del diritto privato", Seminario di studi, Padova, 21 aprile 2006, supplemento di *La nuova giurisprudenza civile commentata*, fascicolo n. 4/2007,

ZENO ZENCOVICH, V.: "Identità personale", *Dig. Disc. Priv.*, IX, Giappichelli, Torino, 1993, p. 294

